



# Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 28/07/2023

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi.**

L'anno duemilaventitre questo giorno 28 del mese di luglio alle ore 18,0 nell'Aula Consiliare, in via Roma 23, sede provvisoria del Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente con nota prot. 5486 del 25/07/2023 e ordine del giorno aggiunto prot. n. 5520 del 26/07/2023, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta urgente, per la trattazione dell'ordine del giorno allegato, ripresa e trasmessa sul sito web del Comune.

I consiglieri comunali sono presenti/assenti, come da elenco che segue:

| N. O. | COGNOME E NOME            | Prese nte | Assen te | N. O. | COGNOME E NOME  | Prese nte | Assent e |
|-------|---------------------------|-----------|----------|-------|-----------------|-----------|----------|
| 1     | TRAINA GIOVANNI           | X         |          | 11    | SPALLINO MARISA | X         |          |
| 2     | PARLA ENRICA              | X         |          | 12    | SCIARA LUDOVICO | X         |          |
| 3     | CUTRO'GIUSEPPE            | X         |          |       |                 |           |          |
| 4     | DI GUIDA MARIA ROSA       | X         |          |       |                 |           |          |
| 5     | BAIO ROSALIA              | X         |          |       |                 |           |          |
| 6     | PERCONTI ANGELA           | X         |          |       |                 |           |          |
| 7     | PUZZO BALLUZZO<br>GIORGIA |           | X        |       |                 |           |          |
| 8     | CHILLURA SALVATORE        | X         |          |       |                 |           |          |
| 9     | CALAFIORE CAROLA<br>MARIA | X         |          |       |                 |           |          |
| 10    | CHIARAMONTE ANTONIO       | X         |          |       |                 | 11        | 1        |

Presenti n. 11 consiglieri e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Assume la presidenza la Presidente Perconti Angela.

Scrutatori: Traina, Cutrò e Sciara.

Partecipano alla seduta il Sindaco Milko Cinà e gli Assessori: Salvatore Cannella e Marco Stornaiuolo.

Sono collegati in videotelefonata il revisore dei conti dr. Paolo Ancona e il dr. Giovan Battista Montemaggiore.

## VERBALE DI ADUNANZA

**La Presidente**, introduce il punto all'OdG avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi" e cede la parola al sindaco per illustrarla.

**Il Sindaco** premette che l'odierna riunione è importante in quanto si portano all'esame del Consiglio il regolamento per lo stralcio parziale delle cartelle, il piano di riequilibrio e gli aumenti dell'addizionale IRPEF e dell'IMU. Afferma: stiamo andando in riequilibrio perché circa il 30% della popolazione non paga le tasse. La scelta che abbiamo fatto nel 2023 è stata quella di ridurre la TARI, che è una tassa orizzontale in quanto colpisce tutti allo stesso modo e aumentare le aliquote dell'addizionale IRPEF e dell'IMU che colpiscono le fasce medio-alte della popolazione. Riducendo la TARI, abbiamo dato seguito a un impegno assunto un anno fa con i commercianti. Chiediamo di più alle famiglie che hanno di più.

Sottolinea che il Comune non ha esposizione debitoria e il disavanzo è derivato dalla bassa capacità di riscossione che ha fatto crescere in modo esponenziale, specie dal 2019 in poi, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità. La scelta, soprattutto nel periodo del COVID, è stata quella di non vessare i cittadini. Ricorda che molti comuni del sud a causa del nuovo sistema di contabilità armonizzata sono in riequilibrio o, addirittura, in dissesto e molti altri vi stanno entrando. In conclusione chiede ai consiglieri, responsabilmente, di votare sia il piano di riequilibrio che sarà discusso dopo il presente punto e gli atti che contengono misure di ripianamento del disavanzo, quali sono – appunto – le proposte all'esame del consiglio, compreso l'allegato regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi. Auspica che sin dal prossimo anno si possano ridurre IMU e addizionale IRPEF.

*Alle ore 18,12 entra il Vicesindaco Salvatore Cutrò.*

**Il Consigliere Chiamonte**, avuta facoltà di intervento, contesta alla presidente le ripetute convocazioni in via d'urgenza che non consentono ai consiglieri di studiare le carte. Rileva che questo modus operandi è lesivo dei diritti dei consiglieri e che la proposta è datata 21 luglio ma la convocazione è stata notificata ai consiglieri soltanto il 25 luglio. Chiede inoltre delucidazioni rispetto alla proposta di diniego dello stralcio parziale delle cartelle di cui all'art. 1, commi 227-229, legge n.197/2022.

**Il Sindaco**, avuta la parola, si assume la responsabilità dell'urgenza, in quanto la proposta all'esame è a sua firma.

**La Presidente** aggiunge che sino all'ultimo la proposta è stata oggetto di attento esame da parte dei tecnici e dell'esecutivo, stante la difficoltà finanziaria in cui versa l'Ente, al fine di vagliarne attentamente le conseguenze. Conclude che non vuole essere ripetitiva e ribadire che la convocazione d'urgenza è sempre motivata da valide ragioni.

**Il Consigliere Cutrò**, chiesta e ottenuta la parola - dopo avere premesso, in merito alla convocazione in via d'urgenza, che la legge lo consente e se il presidente ne ravvisa i motivi ha facoltà di convocare in via d'urgenza il Consiglio - dà lettura del seguente intervento chiedendo che venga trascritto a verbale:

*“Colleghi Consiglieri oggi siamo chiamati ad approvare un regolamento estremamente importante per il nostro comune. Stiamo parlando appunto del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi. Come amministratori pubblici, è nostro dovere garantire il benessere e la prosperità dei nostri cittadini. Uno dei pilastri fondamentali di un'amministrazione efficiente è la gestione adeguata delle entrate comunali.*

*Tuttavia, comprendiamo che talvolta possono verificarsi situazioni in cui i cittadini si trovano in difficoltà nel soddisfare i loro obblighi fiscali.*

*Questa proposta di regolamento mira a offrire un approccio più flessibile nella gestione di queste situazioni. Riconosciamo che le ingiunzioni di pagamento ed i accertamenti esecutivi possono mettere a dura prova le finanze di un individuo, e in alcuni casi possono persino causare gravi difficoltà economiche.*

*Attraverso questo regolamento, vogliamo istituire un meccanismo che permetta ai cittadini di definire agevolmente le entrate comunali non riscosse.*

*Questo consentirà loro di stabilire piani di pagamento ragionevoli, riducendo l'impatto finanziario immediato e offrendo un sollievo tangibile.*

*Oltre a fornire un aiuto concreto ai cittadini che affrontano difficoltà finanziarie, questa proposta di regolamento beneficerà anche il comune nel suo insieme.*

*La definizione agevolata delle entrate comunali non solo garantirà una maggiore probabilità di recupero di tali somme, ma contribuirà anche a ridurre il carico di lavoro delle nostre risorse amministrative.*

*Inoltre, questo regolamento promuove una cultura di apertura e comunicazione tra l'amministrazione comunale e i suoi cittadini. Riconosciamo che la trasparenza e la collaborazione sono fondamentali per costruire una comunità forte e coesa. Attraverso questa iniziativa, dimostriamo il nostro impegno a lavorare insieme per trovare soluzioni a lungo termine che siano vantaggiose per tutti.*

*In conclusione, vi esorto a considerare attentamente l'approvazione di questo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.*

*Questa proposta rappresenta un passo significativo verso una gestione finanziaria più equa ed equilibrata, garantendo un sostegno ai cittadini in difficoltà e promuovendo la crescita sostenibile del nostro comune.*

*Alla luce di quanto detto e per dichiarazione di voto esprimo il mio voto favorevole alla proposta di deliberazione. Grazie”*

**Il Dr. Montemaggiore**, chiamato ad intervenire per chiarimenti tecnici, sottolinea che il regolamento avrà il duplice effetto di aumentare le entrate e ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

**Il Consigliere Sciara**, avuta facoltà di intervento, concorda sull'importanza della proposta ma solleva un problema di fondo che – a suo parere – consiste nella falsa contabilizzazione dei crediti da parte degli uffici che hanno recapitato ai contribuenti avvisi di pagamento per imposte e tasse già pagate creando il disagio nei cittadini di dover dare la prova dell'avvenuto pagamento.

**La Consigliera Calafiore** interviene per ribadire il legittimo diritto dei consiglieri comunali di poter studiare le carte in tempo utile; contesta le reiterate giustificazioni sia del sindaco che della presidente ritenendole poco adatte al ruolo istituzionale.

**La Presidente** manifesta la volontà di non replicare alle parole al limite dell'offesa.

**La Consigliera Di Guida**, chiesta e ottenuta la parola, contesta le gravi parole proferite dal Consigliere Sciara che parla di “bollette false” pur non abitando stabilmente a Bivona per motivi di studio e che, a suo dire, forse non conosce bene la realtà bivonese. Lo invita, pertanto, a ravvedersi nel rispetto del lavoro degli uffici.

**Il Consigliere Chiaramonte** chiarisce l'intervento del collega del gruppo di minoranza, precisando che se c'è un margine di errore alto negli avvisi di pagamento, si corre il rischio che il dato di bilancio possa essere falsato in quanto riferito ad entrate che non si realizzeranno in quanto non dovute. Ricorda che molti concittadini si sono dovuti recare da patronati e CAF per dimostrare gli avvenuti pagamenti e fa presente che anche il Dr. Montemaggiore in passato ha parlato di banche dati non sempre allineate con i dati effettivi.

**Il Dr. Montemaggiore** precisa che alcuni scostamenti si sono verificati con le bollette del Servizio Idrico Integrato – come del resto in tutti i comuni – in quanto il pagamento è fatto con bollettino postale e non sempre Poste Italiane spa manda le ricevute complete di tutti i dati relativi ai pagamenti e non sempre celermente. Il margine di errore non alto e non incide sul bilancio in modo significativo.

**La Presidente**, constatato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi”.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art.53 della L.n.142/90, recepita con L.R.n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti, giusta verbale del 24/07/2023;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri assegnati n. 12;

Consiglieri in carica n.12;

Consiglieri presenti: n. 11

Consiglieri assenti: n. 1 (Puzzo Balluzzo)

Con voti favorevoli: 11

voti contrari: 0

astenuti: 0

Votanti: n. 11

### **DELIBERA**

**Di approvare** la proposta avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi".

**La Presidente** mette ai voti l'immediata esecutività, richiesta in proposta, stante l'imminente scadenza del termine di legge per l'adozione e pubblicazione del regolamento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole (11 su 11 consiglieri presenti e votanti).

### **DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
f.to Angela Perconti

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Antonio Chiaramonte

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Maria Cristina Pecoraro

---

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
col n° \_\_\_\_\_ del Reg. di pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione è stata affissa in copia integrale Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**DIVENUTA ESECUTIVA IL \_\_\_\_\_**

- Divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991 n. 44.
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 3/12/1991, n. 44.

Bivona,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro



# Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

[www.comune.bivona.ag.it](http://www.comune.bivona.ag.it)

**Oggetto:** Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.

## **PREMESSO CHE:**

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;
- l'art. 17-bis, del dl n. 34/2023, così come auspicato, disciplina la facoltà per i Comuni di disporre:
  - a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L'adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  - b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R. L'adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
  - c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.
- l'art. 17-bis precisa, al comma 7, che i provvedimenti adottati dagli enti locali, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, "nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023";

## **RISCONTRATO CHE:**

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nell'atto portato a riscossione coattiva tramite l'ingiunzione fiscale o l'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di onere di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

**RILEVATO CHE** la ratio della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

## **RITENUTO CHE:**

- la definizione agevolata come ridefinita dal predetto articolo 17-bis, ristabilisce il rispetto del principio di parità di trattamento tra contribuenti che verrebbero ingiustamente penalizzati per il solo fatto di avere il domicilio fiscale in comuni diversi, che adottano differenti strumenti di riscossione.
- nel caso del Comune di Bivona, inoltre, detta nuova misura rappresenta un'occasione per consentire:
  - ai contribuenti di fronteggiare più agevolmente il carico tributario conseguente all'attività di accertamento

dei tributi locali, esercitata in maniere particolarmente incisiva negli ultimi anni e che ha portato, in tantissimi casi, a contestare contemporaneamente cinque anni di imposta, spesso per Tari-Tasi-Imu;

- al Comune di riscuotere entrate proprie che, stante l'onerosità costituita da sanzioni, interessi, spese, ecc., più difficilmente verrebbero pagate dai contribuenti, con conseguente esposizione dell'Ente a contenziosi certamente più consistenti se i relativi atti, causa le predette componenti di costo aggiuntive, rappresentano una percentuale importante del debito tributario preteso.

- Altro beneficio per l'Ente è rappresentato, altresì, dall'abbattimento dei costi amministrativi connessi alla riscossione e quelli ad essa collaterali;

**TENUTO CONTO CHE** ai sensi del comma 2 dell'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, il Comune stabilisce:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse;

**RITENUTO** di approvare la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione;

**VISTO** lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi composto da n. 9 articoli che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**);

**VISTO:**

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... *i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquotamassima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quantonon regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

- il combinato disposto dell'art. 32 della L. n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 dello Statuto comunale che attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza in materia di:

- g) istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- j. Istituzione e ordinamento dei tributi e tariffe (Statuto Comunale);

- l'art. 149 del citato D.lgs. n. 267/2000, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;

**DATO ATTO CHE** l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme alle previsioni di legge, statuto e regolamento;

**ACCERTATO:**

- che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 6 D.P.R. n.62/2013;
- non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità tecnica favorevole reso dal Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari Personale, Entrate e Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** l'allegato parere di regolarità contabile favorevole reso dal Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari Personale, Entrate e Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti come previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la L.R. n.48/91

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000

**VISTA** la L.R. n.30/2000;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità;

**VISTO** l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

**RITENUTO** di provvedere in merito

### **PROPONE**

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'art. 3 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi composto da n. 9 articoli, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**);
- 3) **DI REVOCARE** qualsiasi altro provvedimento in contrasto con la presente;
- 4) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. N. 360/1998;
- 5) **DI INSERIRE** il Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Bivona per rendere il medesimo noto e accessibile ai cittadini;
- 6) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione "provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Consiglio Comunale", ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.
- 7) **DI DARE ATTO CHE:**
  - lo stesso verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
  - l'allegato regolamento, ai sensi dell'art. 17-bis, dl n. 34/2023, comma 7, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;
- 8) **DI DICHIARARE** il provvedimento immediatamente esecutivo stante l'imminente scadenza del termine per la sua approvazione (29 luglio 2023), fissato ex lege.

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari  
Personale, Entrate e Attività Produttive  
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca



# Città di BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

[www.comune.bivona.ag.it](http://www.comune.bivona.ag.it)

---

## PARERI

**Oggetto: Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.**

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

(ex art. 53 della Legge n. 142/1990, nel testo recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa.
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni che seguono:

---

Data 21/07/2023

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari  
Personale, Entrate e Attività Produttive  
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

(Art. 53, Legge n° 142/90, recepita dalla L.R. n° 48/91 ss.mm.ii.)

- VISTO: si esprime parere favorevole prenotazione impegno n. \_\_\_\_\_
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate:

---

Parere non dovuto poiché l'atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 21/07/2023

Il Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari  
Personale, Entrate e Attività Produttive  
f.to Dr.ssa Carmela La Mela Veca



# Città di Bivona

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## Regolamento

per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito  
di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....   | 3 |
| Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....   | 3 |
| Articolo 3 - <i>Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata</i> .....                              | 3 |
| Articolo 4 - <i>Effetti della definizione agevolata</i> .....   | 4 |
| Articolo 5 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....                      | 4 |
| Articolo 6 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i><br>..... | 4 |
| Articolo 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i> .....   | 5 |
| Articolo 8 - <i>Rinuncia al contenzioso pendente</i> .....  | 5 |
| Articolo 9 - <i>Entrata in vigore</i> .....   | 5 |

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-*bis* del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da atti emessi entro il 30 giugno 2022 o da accertamenti divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di aggio.
4. Il presente regolamento troverà applicazione anche nel caso di affidamento a terzi del servizio\concessione di riscossione coattiva dell'entrate tributarie e patrimoniali di cui alle presenti disposizioni regolamentari. Oggetto del servizio\concessione sarà la sola sorte capitale, fatte salvi eventuali spese per procedure esecutive e cautelari di notificazione degli atti.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
7. Il Comune e/o l'affidatario e/o concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 15 Settembre 2023 comunica, nei successivi **trenta giorni** dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

### **Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro trenta giorni dell'avvenuta comunicazione da parte dell'ente, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet.
2. Il Comune o il concessionario entro il 30.11.2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro il 31 dicembre 2023;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 gennaio 2024 e le restanti sedici rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

c) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune o il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

5. Il numero della rate di cui al comma 2 viene determinato con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore Economico -Finanziario.

#### **Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

### **Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune e/o il concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

### **Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 17-bis, dl n. 34/2023, comma 7, in deroga alle norme ordinarie in materia, acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune e verrà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.



# CITTÀ DI BIVONA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

## ORGANO DI REVISIONE CONTABILE – REVISORE UNICO DEI CONTI

### Verbale di seduta del 24 luglio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 08,30, il sottoscritto dott. Paolo Ancona, Revisore Unico dei Conti dell'Ente, premesso,

#### ***OMISSIS***

In prosieguo di seduta Il Revisore prende visione della pec ricevuta in data 22 luglio recante richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi”**. Soggetto proponente la Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari Dott.ssa Carmela La Mela Veca.

Il regolamento in questione si prefigge, doverosamente di ripristinare parità di trattamento nella definizione agevolata dei carichi (art. 1 comma 231 L. 197/2022) tra contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruoli e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.

In atto, l'adozione del regolamento non prospetta alcun riflesso immediato sul bilancio dell'ente stante che, in applicazione dei principi contabili, la contabilizzazione delle somme poste in riscossione coattiva, prescindendo dalla forma, avviene necessariamente al valore in linea capitale.

Visto altresì lo schema di regolamento proposto, corredato dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, il Revisore esprime parere favorevole, alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: **“Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi”**. Soggetto proponente la Responsabile del Dipartimento 3 Servizi Finanziari Dott.ssa Carmela La Mela Veca.

Il Revisore Unico dei Conti  
(Dott. Paolo Ancona)